



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4798 del 2022, proposto da

rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Cilea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

• del provvedimento di rigetto prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000458. 22-02-2022, non comunicato al ricorrente e comunicato a mezzo pec alla scrivente difesa in data 24.02.2022 prot. n. 4779, relativamente alla classe di concorso ADSS – sostegno negli istituti secondari di secondo grado, reso in evidente elusione del giudicato della sentenza ottemperata del Consiglio di Stato Sez. VI, 5 ottobre 2020, n. 5829, resa nel giudizio iscritto al

numero di R.G. 2969 del 2020 e della sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato n. 657/2022 (R.G. 6881/2021);

- di ogni altro atto e/o provvedimento diverso da quello sopra citato e/o comunque presupposto, successivo, conseguente e, comunque, connesso a quello impugnato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Vista l'impugnativa avverso il provvedimento di diniego della domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno.

Ritenuto di poter definire la controversia con pronuncia in forma semplificata.

Considerato sinteticamente con rinvio al consolidato orientamento della Sezione (cfr. quali precedenti conformi ex multis questa Sezione n. 6630/2022, 6476/2022) che:

- in ragione dei principi di diritto europeo (direttiva 2006/35/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE), l'amministrazione è comunque tenuta a prendere in considerazione il titolo di specializzazione estera al fine di consentire l'accesso alla professione in Italia, verificando se vi sia corrispondenza tra la formazione svolta e quella richiesta dalla normativa nazionale e pretendendo eventualmente la dimostrazione delle conoscenze e delle qualifiche mancanti o imponendo misure compensative;

- ai fini della sussistenza della competenza del Ministero dell'Istruzione è decisivo il richiamo all'art. 50 D.lgs. n. 300/1999, come modificato dal D.L. n. 1/2020 conv. in l. n. 12/2020, in base al quale spetta al Ministero dell'Istruzione l'“organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi

scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca". Inoltre, la medesima disposizione attribuisce al Ministero dell'Istruzione anche la competenza per il riconoscimento dei titoli di studio, ove non specificamente attribuita ad altre amministrazioni;

Il ricorso dunque, riconosciuta la fondatezza delle censure esaminate e assorbite le ulteriori doglianze, deve essere accolto.

In considerazione dell'esito della controversia, l'amministrazione soccombente va condannata al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento di rigetto suindicato.

Condanna il Ministero costituito alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.000, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Andolfi, Presidente FF

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

Dalila Satullo, Referendario

L'ESTENSORE
Luca De Gennaro

IL PRESIDENTE
Antonio Andolfi

IL SEGRETARIO